

Allegato alla deliberazione n. 77 del 14 settembre 2017

Splett.le
Unicredit S.p.A.
Loan Agency - Financing & Advisory
Via Alessandro Specchi, 16
00186 Roma
All'attenzione di: Vittorio Lanciotti
E-mail: Vittorio.Lanciotti@unicredit.eu

Abbiamo ricevuto la stimata Vs il cui contenuto riportiamo di seguito:

“Spett.li

Autostrade Centro Padane S.p.A.

Località San Felice
26100 CREMONA
c.a.: Presidente

Provincia di Brescia

Palazzo Broletto
Piazza Paolo VI, 29
25121 BRESCIA
c.a.: Presidente

Comune di Brescia

Piazza Loggia, 1
25121 BRESCIA
c.a.: Sindaco

Camera di Commercio, Industria, Artigianato Ed Agricoltura Di Brescia

Via Einaudi, 23
25121 BRESCIA
c.a.: Presidente

Provincia di Cremona

C.so Vittorio Emanuele II, 17
26100 CREMONA
c.a.: Presidente

Comune di Cremona

Piazza del Comune, 8
26100 CREMONA
c.a.: Sindaco

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cremona

Piazza Stradivari 5
26100 CREMONA
c.a.: Presidente

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Piacenza
Piazza Cavalli, 35
29121 PIACENZA
c.a.: Presidente

Società Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza S.p.A.
Via Bonzanigo, 22
10144 TORINO
c.a.: Presidente

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Pal. S. Giorgio - Via Della Mercanzia, 2
16124 GENOVA
c.a.: Presidente

Argo Finanziaria S.p.A.
Corso Romita, 10
15057 TORTONA (AL)
c.a.: Presidente

Itinera S.p.A.
Via Mario Balustra, 15
15057 TORTONA (AL)
c.a.: Presidente

AEM S.p.A.
Viale Trento Trieste, 38
26100 CREMONA
c.a.: Presidente

Ireti S.p.A.
Strada Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scivia
15057 TORTONA (AL)
c.a.: Presidente

Gentili
Sig.ra Francesca Negroni
Via Mantova, 141/C
26100 CREMONA

Sig.ra Maria Teresa Salomoni
Via Pietro Negroni, 2
26100 CREMONA

Sig.ra Silvia Caterina Negroni

Via Gerardo dei Tintori, 7
20900 MONZA (MB)

Egregio
Sig. Negroni Carlo Paolo
Via Pietro Negroni, 2
26100 CREMONA

e, p.c.

Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 ROMA
c.a.: Mariangela Lancellotta

Cariparma S.p.A.
Via G. Giolitti 2/A
43126 PARMA
c.a.: Lorenzo Zanon

Gentili Signore, egregi Signori e spettabili Società ed Enti,

con la presente siamo a proporvi il seguente accordo:

ACCORDO DI SUBORDINAZIONE

Tra

Autostrade Centro Padane S.p.A. (**ACP** o **Società**)
Provincia di Brescia
Comune di Brescia
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura Di Brescia
Provincia di Cremona
Comune di Cremona
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cremona
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Piacenza
Società Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza S.p.A.
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Argo Finanziaria S.p.A.
Itinera S.p.A.
AEM S.p.A.
Ireti S.p.A.
Negroni Francesca
Salomoni Maria Teresa
Negroni Silvia Caterina
Negroni Carlo Paolo

- **da una parte**

e

UniCredit S.p.A., Cassa depositi e prestiti S.p.A. Cariparma S.p.A.

- **dall'altra parte**

(come in indirizzo della presente proposta individuati e domiciliati; ciascuna una **Parte** e, congiuntamente, le **Parti**).

PREMESSO CHE:

La Società gestisce temporaneamente la tratta autostradale A21 Piacenza - Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC), in quanto il contratto di concessione sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Autovia Padana, aggiudicataria della gara indetta dal Ministero per l'individuazione del nuovo concessionario, è attualmente in fase di perfezionamento; la gestione temporanea avviene in base allo schema di Convenzione Unica sottoscritto ai sensi del D.L. 262/2006, convertito dalla L. 24.11.2006 n. 286 e ss.mm.ii. (termine originario di scadenza fissato al 30.9.2011) e in virtù dell'Atto Aggiuntivo del 1.8.2012, il quale disciplina il rapporto tra il Concedente e la Società a partire dal 1.10.2012 fino alla data di effettivo subentro del nuovo Concessionario, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della convenzione (**Convenzione Unica**).

Onde realizzare la prima parte del programma di investimenti della Società per gli anni 2008/2011 relativo all'esecuzione delle opere previste all'Articolo 2 della Convenzione Unica (**Opere**), in data 1 agosto 2008, UniCredit S.p.A. (**UniCredit**), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**CDP**) e Cariparma S.p.A. (**Cariparma**), regolarmente costituitesi in Associazione Temporanea di Imprese (**Finanziatrici Esistenti**), hanno sottoscritto con ACP un contratto di finanziamento a medio e lungo termine (**Contratto di Finanziamento Esistente**), per un ammontare pari a Euro 135.000.000,00 (centotrentacinquemilioni/00) (**Finanziamento Esistente**), successivamente modificato e integrato in data 22 luglio 2013.

Al fine di poter proseguire nel programma di investimenti e nella realizzazione delle Opere:

(a) in data 28 giugno 2011, UniCredit (**Banca**), quale unico soggetto partecipante all'ATI aggiudicataria, ha sottoscritto con ACP un contratto di finanziamento a rogito del notaio in Cremona dott. Marco Gianluppi (**Contratto di Finanziamento 2011**), con cui UniCredit ha concesso ad ACP un finanziamento di importo pari a Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) (**Finanziamento 2011**), successivamente modificato ed integrato in data 22 luglio 2013; e,

(b) in data 22 luglio 2013, UniCredit e CDP (**Finanziatrice 2013**), componenti dell'Associazione Temporanea di Imprese già affidataria del servizio inerente la concessione del Finanziamento Esistente, e ACP hanno sottoscritto per atto pubblico notarile informatico, a rogito del notaio in Roma d.ssa Silvia Giulianelli, un contratto di finanziamento (**Contratto di Finanziamento 2013**) per un importo pari a Euro 55.000.000,00 (**Finanziamento 2013**),

(di seguito, il Finanziamento 2013, unitamente al Contratto di Finanziamento Esistente e al Contratto Finanziamento 2011, i **Contratti di Finanziamento**; nonché, la Finanziatrice Esistente, la Banca e la Finanziatrice 2013 sono altresì indicate come le **Banche Finanziatrici**).

Il rimborso dei suddetti Contratti di Finanziamento dovrebbe avvenire, *inter alia*,

successivamente alla corresponsione, da parte del soggetto subentrante nella Convenzione Unica ovvero, in mancanza, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), dell'indennizzo in favore della Società ai sensi della predetta Convenzione Unica, indennizzo quantificato dall'Atto Aggiuntivo alla data del 31 marzo 2012 come pari ad Euro 244.638.336,20, poi aggiornato in Euro 249.523.459,68 (**Indennizzo**), importo circa il quale la Società, con lettera del 28 aprile 2016 (prot. 0003348) inviata al MIT, ha espresso riserva. Nelle more del pagamento dell'Indennizzo, la Finanziatrice 2011 e la Finanziatrice 2013 hanno quindi acconsentito ad estendere il termine di pagamento previsto, rispettivamente, dal Contratto di Finanziamento 2011 e dal Contratto di Finanziamento 2013 e la Finanziatrice 2011 ha altresì subordinato l'efficacia del proprio consenso alla sottoscrizione di una *comfort letter* da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, documento poi sottoscritto in data 21 dicembre 2016.

L'assemblea dei soci della Società, in data 1 agosto 2016, *inter alia*:

Vista la richiesta di taluni soci pubblici di iscrizione a bilancio di debiti verso i Soci di Euro 30.000.000 con contestuale riduzione della riserva straordinaria;

Visti i vincoli derivanti dal Contratto di Finanziamento 2011 e dal Contratto di Finanziamento 2013 per i quali la Società si è impegnata "a non assumere, né concedere alcun Indebitamento Finanziario (inclusi finanziamenti subordinati ai Soci [*rectius*: dai Soci]), fatta eccezione per l'indebitamento Finanziario Consentito (...)";

"Visto che la richiesta di appostare a bilancio la somma di Euro 30.000.000 alla voce debito verso Soci si configura, ai sensi della Documentazione Finanziaria, quale "Indebitamento Finanziario" e che pertanto sempre ai fini contrattuali per farlo rientrare tra l'"Indebitamento Finanziario Consentito" necessita del preventivo assenso dei Finanziatori per il tramite della Banca Agente";

"Vista la volontà dei Soci di non procedere a distribuzione di somme in quanto le stesse saranno liquidate ai Soci sulla base delle effettive disponibilità liquide esistenti, una volta incassato il valore di subentro (indennizzo dal concessionario subentrante) e previa regolazione di tutte le posizioni debitorie con particolare riferimento alle esposizioni verso i terzi finanziatori nel rispetto degli accordi con gli stessi stipulati";

"Preso atto infine del complesso articolato dei contratti di finanziamento in corso circa i profili di "Indebitamenti Finanziari" ed "indebitamenti Finanziari Consentiti" e di "Distribuzioni" da intendersi come materiali pagamenti (...)";

ha deliberato di sottoporre alla Banca Agente (come di seguito definita) una richiesta di consenso onde configurare come Indebitamento Finanziario Consentito il debito verso i Soci correlato alla riduzione delle riserve straordinarie per Euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) e di procedere successivamente "ed in caso di consenso", alla iscrizione nello stato patrimoniale della Società della riduzione delle riserve.

ACP, pertanto, con lettera datata 9 agosto 2016 (prot. 0006144) ha scritto alle Finanziatrici Esistenti per il tramite dell'Agente, facendo formale richiesta a CDP e a

1Verbale n. 178 dell'assemblea ACP del 1.8.2016, lettera punto 1 lettera g).

2Verbale sub nota 1, punto 1 lettera h).

3Verbale sub nota 1, punto 1 lettera i).

4Verbale sub nota 1, punto 1, capoverso.

UniCredit, quale Finanziatrice 2013, di:

1. voler prendere atto della operazione economica e della relativa misura di variazione contabile prospettata nel verbale della suddetta assemblea degli azionisti e, conseguentemente, di
2. concedere il consenso “alla corrispondente appostazione in bilancio di un debito verso soci per Euro 30.000.000 (trentamiloni//00) da qualificarsi come Indebitamento Finanziario Consentito ai sensi della Documentazione Finanziaria”, impegnandosi la Società, anche per i soci, “a regolare tale nuovo Indebitamento Finanziario Consentito secondo una disciplina coerente con gli impegni assunti dalla Società ai sensi della Documentazione Finanziaria.” Aggiungeva altresì che “il credito vantato dai soci nei confronti della Società sarà subordinato al soddisfacimento del Finanziamento Esistente, del Finanziamento 2011 e del Finanziamento⁵ nonché del Credito ATI Itinera-Pavimental.” La Società ha infine precisato che la prospettata variazione contabile non pregiudicava, in allora, il rispetto del Parametro Finanziario di cui all’art. 16.14 del Contratto di Finanziamento 2013.

Con lettera del 13 ottobre 2016 (prot. 0007833) la Società ha comunicato alla Banca Agente che “registrerà nei propri conti di contabilità generale e nei conseguenti prospetti di bilancio (..) una riduzione di euro 30.000.000 nella riserva straordinaria (..) [e] un aumento di euro 30.000.000 negli altri debiti pagabili entro l’esercizio successivo”. Ha inoltre aggiunto che la “contabilizzazione del debito verso soci per distribuzioni di dividendi o riserve deliberate ma non ancora eseguite è previsto sia rilevata nella voce “altri debiti” dal principio contabile OIC19” (**Operazione**); proseguiva, infine, indicando che “per quanto riguarda in particolare gli enti pubblici territoriali (..) la delibera di distribuzione di riserve presa dall’assemblea degli azionisti costituisce un titolo giuridico che legittima gli enti locali a prevedere una corrispondente entrata nei loro bilanci ed il successivo accertamento della stessa al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente.”

In data 25 ottobre 2016 la Banca Agente in nome e per conto della Finanziatrice ai sensi del Finanziamento 2013 e UniCredit in nome e per conto della Banca ai sensi del Finanziamento 2011 hanno inviato una comunicazione alla Società circa l’avvio dell’iter procedurale per la sottoposizione ai propri organi deliberanti di quanto richiesto dalla Società subordinatamente a: (i) l’approvazione di una delibera dei soci di ACP riepilogativa dei termini dell’Operazione come prospettata nella lettera del 13 ottobre 2016 (prot. 0007833); (ii) che l’approvazione dell’Operazione fosse unanime; (iii) che detta delibera di approvazione prevedesse espressamente che a) i crediti dei soci per il pagamento delle riserve disponibili, oggetto della delibera, sono postergati ai crediti di tutti i creditori della Società; e b) i soci e la Società si impegnano a sottoscrivere - entro la data che sarà indicata dai soggetti finanziatori (del Finanziamento 2011, del Finanziamento 2013, nonché del Finanziamento Esistente)- un accordo di subordinazione, nel testo di gradimento dei predetti finanziatori; e infine (iv) il verbale dell’assemblea contenga l’evidenza che il Collegio Sindacale della Società non ha espresso riserve o parere negativo in merito all’adozione della delibera in questione nei termini sopra indicati.

In data 3 novembre 2016 l’assemblea dei Soci della Società ha deliberato conformemente a quanto richiesto dalla Banca Agente ai sensi del Finanziamento 2013 e dalla Banca ai sensi del Finanziamento 2011;

⁵Questi termini hanno, per espressa previsione della lettera di ACP, il significato loro ascritto nel Contratto di Finanziamento 2013, che indica il Finanziamento 2013 come il Finanziamento.

In data 22 dicembre 2016 il Tribunale di Roma con sentenza n. 755/2017 pubblicata il 18 gennaio 2017, ha statuito che “la circostanza che la concessionaria, pur richiedendo anche in via stragiudiziale, il pagamento dell’indennizzo, abbia proseguito nella gestione dell’autostrada (...) valutato anche unitamente all’assenza di un offerta (sic) di rilascio dell’infrastruttura, non avanzata neanche in questa sede, costituisce un comportamento rivelatore dell’assenza di una volontà di porre termine al rapporto concessorio (...)”; conclude affermando che “le considerazioni che precedono conducono, pertanto, a ritenere insussistente o, comunque, inesigibile, il diritto vantato dall’attrice, che potrà essere utilmente esercitato solo il momento in cui cesserà la gestione dell’autostrada o, comunque, provvederà all’offerta di restituzione della stessa alla concedente”;

Successivamente con lettera prot. 2853 del 27 marzo 2017, la Società ha inviato una comunicazione al MIT con la quale, pur contestando la correttezza della sentenza predetta, ha confermato “formalmente la volontà di rilascio dell’infrastruttura già espressa anni addietro, contestualmente richiedendo la corresponsione dell’indennizzo da mancato ammortamento aggiornato e comprensivo di poste figurative ed interessi convenzionali”;

In data 13 aprile 2017 con lettera prot. 3480, la Società ha inviato una comunicazione al MIT dettagliando le proprie istanze onde pervenire entro il 31 maggio u.s. ad “un accordo che definisca il complesso delle controversie in essere con codesto Ministero” al fine di fare chiarezza circa le voci di credito considerate (nonché rispetto a quelle non considerate) nella sentenza di cui alla premessa J che precede;

In data 1 giugno 2017 la Società comunicava ai Finanziatori, con lettera prot. 5084, che Sias S.p.a., tramite comunicato stampa, ha annunciato l’avvenuta sottoscrizione -in data 31 maggio 2017- del contratto di concessione autostradale A21 Piacenza-Cremona-Brescia tra la società Autovia Padana S.p.a. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la cui efficacia è subordinata: (i) all’emissione del relativo Decreto Interministeriale di approvazione (a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze); e, (ii) alla sua successiva registrazione da parte della Corte dei Conti;

Gli organi deliberanti delle Banche Finanziatrici hanno espresso il proprio consenso a considerare come Indebitamento Finanziario Consentito l’appostazione nel bilancio della Società della somma di Euro 30.000.000 alla voce debito verso Soci con contestuale riduzione della riserva straordinaria subordinatamente, *inter alia*, alla sottoscrizione del presente accordo di postergazione.

Tutto ciò premesso e dato atto che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, si stipula e si conviene quanto segue.

1 Definizioni

1.1 Laddove non altrimenti definiti, i termini con lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nei Contratti di Finanziamento.

1.2 **Accordo** indica il presente contratto (incluse le premesse).

Banca indica UniCredit S.p.A.

Banca Agente indica UniCredit S.p.A.

Contratto di Finanziamento Esistente ha il significato di cui alla premessa (B).

Contratto di Finanziamento 2011 ha il significato di cui alla premessa (C lettera a)).

Contratto di Finanziamento 2013 ha il significato di cui alla premessa (C lettera b)).

Contratti di Finanziamento indica il Contratto di Finanziamento Esistente, il Contratto di Finanziamento 2011 e il Contratto di Finanziamento 2013.

Credito indica il credito infruttifero di Euro 30.000.000,00 (trentamiloni/00), subordinato e postergato complessivamente vantato dai Soci nei confronti della Società in seguito alla Delibera di Distribuzione e oggetto del presente Accordo e, laddove il contesto lo richieda, indica il *pro quota* di detto importo vantato da ciascuno dei Soci verso la Società, secondo le quote di partecipazione tempo per tempo vigenti.

Delibera di Distribuzione indica la delibera della Società assunta in data 3 novembre 2016 di approvazione dell'Operazione.

Distribuzione indica la distribuzione di riserve pari a circa Euro 30.000.000 (trentamiloni/00) da effettuarsi nei tempi e con i modi stabiliti dall'assemblea degli azionisti della Società tenutasi il 3 novembre 2016.

Documenti Finanziari indica la Documentazione Finanziaria come definita in ciascuno dei Contratti di Finanziamento.

Finanziatori indica i soggetti finanziatori del Finanziamento 2011, del Finanziamento 2013, nonché del Finanziamento Esistente.

Operazione ha il significato di cui alla premessa G.

Periodo di Responsabilità indica il periodo che ha inizio alla data di sottoscrizione del presente Accordo e che termina alla data in cui le Banche Finanziatrici, per il tramite della Banca Agente confermeranno per iscritto alla Società che ogni importo dovuto dalla Società stessa ai sensi di uno qualsiasi dei Contratti di Finanziamento e/o di qualsiasi Documento Finanziario risulta pienamente, irrevocabilmente ed incondizionatamente rimborsato o pagato.

Soci indica: (i) la Provincia di Brescia; (ii) il Comune di Brescia; (iii) la Provincia di Cremona; (iv) il Comune di Cremona; (v) la CCIAA di Brescia; (vi) la CCIAA di Cremona; (vii) la CCIA di Piacenza; (viii) l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; (ix) AEM S.p.A. di Cremona; (x) Argo Finanziaria S.p.A.; (xi) S.A.T.A.P. S.p.A.; (xii) Itinera S.p.A.; (xiii) Ireti S.p.A.; (xiv) la Sig.ra Francesca Negroni; (xv) la Sig.ra Maria Teresa Salomoni; (xvi) la Sig.ra Silvia Caterina Negroni e (xvii) il Sig. Paolo Negroni (e ciascuno di essi il **Socio**).

2 Subordinazione del Credito

2.1 Le Parti concordano, e ciascuno dei Soci accetta e riconosce espressamente, che la quota parte del Credito di ciascuno dei Soci e, quindi, l'intero Credito, non è esigibile fino all'integrale, incondizionata e irrevocabile soddisfazione – e pertanto fino al termine del Periodo di Responsabilità - di ogni e tutte le ragioni di credito comunque vantate (i) dai Finanziatori in relazione al Finanziamento Esistente, al Finanziamento 2011 e al Finanziamento 2013, e ai relativi Documenti Finanziari, nonché (ii) dai restanti creditori della Società; i Soci accettano espressamente di essere soddisfatti dalla Società in relazione alle proprie ragioni di credito successivamente al termine del Periodo di Responsabilità.

2.2 Il Credito non produrrà alcuna sorta di interessi, né altri diritti ad esso connessi, al di fuori del diritto al suo rimborso alle condizioni di seguito indicate. Il Credito non è assistito da alcuna garanzia da parte della Società o da terzi.

2.3 Eventuali, diversi, termini di scadenza pattuiti fra i Soci e la Società in relazione alla Distribuzione e alla relativa manovra contabile di appostazione in bilancio diverranno inefficaci ai sensi delle obbligazioni assunte con il presente Accordo e pertanto il conseguente mancato pagamento del Credito alla data convenuta non potrà essere idoneo ad invocare la mora della Società ex art. 1218 c.c..

- 2.4** I Soci accettano e riconoscono che, in virtù della postergazione del loro Credito, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali della Società, il Credito sarà rimborsato successivamente al rimborso di tutti gli altri creditori della Società, obbligandosi sin d'ora a notificare agli organi della procedura concorsuale, tramite ufficiale giudiziario, il presente Accordo.
- 2.5** Qualora uno qualsiasi dei Soci dovesse chiedere il pagamento della propria quota del Credito, in violazione degli impegni assunti ai sensi del presente Accordo, gli amministratori della Società si obbligano ad eccepire la condizione di inesigibilità del Credito qualora al momento della richiesta di pagamento non sia scaduto il Periodo di Responsabilità, ovvero non siano stati pienamente rimborsati i terzi creditori della Società.
- 2.6** I Soci inoltre dichiarano e accettano di assumere il rischio di un mancato rimborso o di un rimborso parziale come conseguenza della mancata liquidità della Società in seguito alla preventiva soddisfazione dei Finanziatori e degli altri creditori, privilegiati e chirografari.
- 2.7** Pertanto, i Soci dichiarano di essere a conoscenza che il loro Credito, per effetto della postergazione di cui al presente Accordo, li qualifica come creditori sub-chirografari, non incidendo né potendo incidere su tale qualificazione qualsiasi sorta di negoziazione posteriore né la concessione di garanzie da parte della Società.
- 2.8** I Soci prendono atto nei rapporti intercorrenti tra la Società e le Banche Finanziatrici, le disponibilità di cassa della Società sono già oggetto di pattuizioni specifiche, quali quelle relative al *cash sweep* previsto dal Contratto di Finanziamento 2013, art. 6.3, che destinano prioritariamente la Cassa in Eccesso (come ivi definita), *inter alia*, al rimborso dei crediti delle Banche Finanziatrici.
- 2.9** Tutte le obbligazioni dei Soci e della Società ai sensi del presente Accordo sono irrevocabilmente ed incondizionatamente assunte a beneficio e nell'interesse dei Finanziatori.

3 Impegni

3.1 Impegni dei Soci

- 3.1.1 In aggiunta a quanto previsto dall'Articolo 2, fino al termine del Periodo di Responsabilità, ciascuno dei Soci si impegna, ognuno per quanto di propria competenza ed in via non solidale, a quanto segue:
- (1.1.a) a non sollecitare o ricevere alcun pagamento, rimborso, rimborso anticipato o alcuna distribuzione relativa al Credito (inclusi eventuali oneri accessori), in denaro o in natura, e comunque a corrispondere immediatamente ai Finanziatori qualsiasi importo eventualmente riscosso o dedotto in compensazione in violazione della postergazione del Credito pattuita;
 - (1.1.b) a non estinguere/ridurre il Credito a mezzo di compensazione;
 - (1.1.c) a non modificare, variare, integrare o rinunciare ai termini e alle condizioni del Credito, senza il preventivo consenso scritto delle Finanziatrici;
 - (1.1.d) a non richiedere o aderire ad alcuna richiesta di fallimento, liquidazione o altra procedura concorsuale o azioni esecutive nei confronti della Società, se non obbligatorie per legge; in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali della Società, il debito della società relativo al Credito manterrà il suo carattere subordinato e, pertanto, non sarà consentita la compensazione tra la Società e i singoli Soci in relazione a poste debitorie (della Società relative al Credito) e creditorie (della Società verso i Soci ad altro titolo);
 - (1.1.e) a non intraprendere o proseguire azioni dirette:

- (1.1.e.i) all'annullamento o revoca della Delibera di Distribuzione sulla base della quale è stato deliberato il Credito; ovvero
- (1.1.e.ii) ad escutere, in tutto o in parte, il Credito mediante esecuzione forzata.
- (1.1.f) a non cedere a qualsiasi titolo (solutorio e in garanzia), trasferire in qualsiasi modo o altrimenti disporre, con novazione o in qualsivoglia altro modo consentito dalla legge, il Credito; si da atto e garantisce che il Credito non è stato sino ad oggi ceduto o trasferito, neppure a titolo di garanzia, né altrimenti costituito in garanzia, e che non ne è già stata altrimenti pattuita la postergazione in favore di altri terzi creditori della Società;
- (1.1.g) in caso di cessazione dello *status* di Socio, a far sì che il successore sia impegnato ai sensi del presente Accordo;
- (1.1.h) a non esercitare i propri diritti in qualità di socio della Società in modo tale da compromettere e pregiudicare il tempestivo adempimento da parte della Società ai propri obblighi ai sensi dei Documenti Finanziari;
- (1.1.i) nel caso in cui la Società fosse posta in liquidazione, a non avanzare pretese sull'attivo della liquidazione o, comunque, a non ricevere qualsiasi pagamento sino a che non sia/no stato/i preventivamente soddisfatto/i in maniera integrale ed incondizionata il/i credito/i comunque vantati dai Finanziatori in relazione a tutti e ciascuno dei Documenti Finanziari e quelli degli altri creditori della Società, secondo l'ordine di priorità ad essi applicabile;
- (1.1.j) nel caso in cui la Società sia sottoposta a procedura concorsuale, a non partecipare alla ripartizione della massa attiva della Società in pregiudizio della preventiva soddisfazione dei Finanziatori e degli altri creditori, secondo l'ordine di priorità ad essi applicabile, e quindi a consentire il rimborso immediato dei Finanziatori, fino all'integrale soddisfazione del/i credito/i vantato/i a qualunque titolo dagli stessi in relazione ai Contratti di Finanziamento e/o ai Documenti Finanziari, nonché a consentire il rimborso degli altri creditori, in base ai rispettivi titoli diversi da quello inerente la distribuzione della quota parte del Credito; in caso contrario, a restituire quanto ricevuto in violazione della precedente obbligazione.

3.2 Impegni della Società

3.2.1 In aggiunta a quanto previsto all'Articolo 2, la Società si impegna nei confronti dei Finanziatori:

- (2.1.a) a non pagare, il Credito o qualsiasi importo ad esso relativo fino al termine del Periodo di Responsabilità;
- (2.1.b) a non estinguere il Credito a mezzo di compensazione o altrimenti;
- (2.1.c) a non modificare, variare, integrare o rinunciare ai termini e alle condizioni di subordinazione del Credito di cui al presente Accordo;
- (2.1.d) a non costituire o permettere che venga costituito alcun onere o gravame a garanzia del Credito;
- (2.1.e) nel caso in cui la Società fosse posta in liquidazione, a far sì che gli organi preposti non dispongano dell'attivo della liquidazione sino a che non sia/no stato/i preventivamente soddisfatto/i in maniera integrale ed incondizionata il/i credito/i comunque vantato/i dai Finanziatori in relazione a tutti e ciascuno dei Documenti Finanziari e quelli degli altri creditori della Società, secondo l'ordine di priorità ad essi applicabile.

4 Dichiarazioni e Garanzie della Società e dei Soci

4.1 Ciascun Socio, ognuno per quanto di propria competenza e senza vincolo di solidarietà, e la Società, rispettivamente, dichiara e garantisce ai Finanziatori:

(1.1.a) di essere dotato di ogni potere ed autorità necessari per stipulare il presente Accordo ed adempiere alle proprie obbligazioni nei termini dello stesso;

(1.1.b) che i propri organi sociali hanno adottato, in conformità a quanto previsto dal proprio statuto e dalla legislazione applicabile, tutte le delibere e gli altri provvedimenti necessari in relazione all'approvazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo;

(1.1.c) che nel deliberare la Distribuzione, la Società e i suoi organi (i) hanno valutato la consistenza del patrimonio della Società e che detta Distribuzione non è in contrasto con la prosecuzione dell'attività sociale e il patrimonio netto della Società risulta adeguato alla prosecuzione dell'attività sociale anche dopo la variazione contabile consistente nell'appostazione del Credito e, in prosieguo, nel suo pagamento ai Soci; (ii) hanno attestato la sussistenza di poste a credito e a debito tali da consentire il pagamento delle riserve ai Soci con tempistiche coerenti con quelle di incasso del valore di subentro, come richiesto dal collegio sindacale nell'Assemblea dei Soci di ACP del 3 novembre 2016;

(1.1.d) che, per quanto a propria conoscenza, non sono in corso né si temono azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrati o simili davanti ad autorità giudiziarie, collegi arbitrari od altre autorità italiane o straniere che possano pregiudicare i diritti dei Finanziatori e dei creditori sociali ai sensi del presente Accordo;

(1.1.e) che gli obblighi assunti in forza del presente Accordo sono validi e vincolanti per i Soci e la Società e non violano alcuna obbligazione assunta dagli stessi;

(1.1.f) che la sottoscrizione e l'esecuzione da parte dei Soci e della Società del presente Accordo e delle operazioni ivi contemplate non violano o sono comunque in conflitto con:

(1.1.f.i) alcuna disposizione di legge, di regolamento, decisioni o provvedimenti dell'autorità giudiziaria a ciascuno di essi applicabile, ivi incluse le norme di contabilità pubblica;

(1.1.f.ii) il proprio statuto e atto costitutivo, ovvero con le norme di funzionamento dell'ente ad esso applicabili; o

(1.1.f.iii) qualsivoglia contratto o altro documento che sia vincolante per i medesimi;

(1.1.g) che non sono in corso né sono stati prospettati contenziosi o procedure concorsuali relativi agli stessi che possano pregiudicare in qualunque maniera la capacità dei Soci e/o della Società di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del presente Accordo;

(1.1.h) che la sottoscrizione del presente Accordo e l'adempimento delle obbligazioni ivi contenute rientra nell'oggetto sociale e/o nello scopo, a seconda dei casi, dei Soci e della Società, ed è coerente con le strategie e le politiche aziendali e/o associative dei Soci e della Società e sussiste il relativo beneficio societario e/o associativo, che è stato diligentemente verificato dai rispettivi organi.

- 4.2 Le dichiarazioni e le garanzie di cui al precedente Articolo 4.1 si intendono ripetute, con riferimento alle circostanze di volta in volta esistenti, dai Soci e dalla Società fino al termine del Periodo di Responsabilità.

5 Comunicazioni

- 5.1 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle parti della presente scrittura, ai sensi della medesima, dovrà essere inviato via e-mail e confermato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, alternativamente, via PEC alla parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle parti all'altra.

(1.1.a) Se ai Soci:

Provincia di Cremona

Att.ne: Presidente

PROVINCIA DI CREMONA

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 CREMONA CR

PEC: protocollo@provincia.cr.it

Provincia di Brescia

Att.ne: Presidente

PROVINCIA DI BRESCIA

Palazzo Broletto - Piazza Paolo VI, 29 - 25121 BRESCIA BS

PEC: protocollo@pec.provincia.bs.it

Comune di Cremona

Att.ne: Sindaco

COMUNE DI CREMONA

Piazza del Comune, 8 - 26100 CREMONA CR

PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it

Comune di Brescia

Att.ne: Sindaco

COMUNE DI BRESCIA

Piazza Loggia, 1 - 25121 BRESCIA BS

PEC: protocollogenerale@pec.comune.brescia.it

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Cremona

Att.ne Presidente

CCIAA di Cremona

Piazza Stradivari 5 - 26100 CREMONA CR

PEC: cciaa@cr.legalmail.camcom.it

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Brescia

Att.ne Presidente

CCIAA di Brescia

Via Einaudi, 23 - 25121 BRESCIA BS

PEC: camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it

**Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (CCIAA)
di Piacenza**

Att.ne Presidente
CCIAA di Piacenza
Piazza Cavalli, 35 - 29121 PIACENZA PC
PEC: cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it

Società Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza S.p.A.

Att.ne: Presidente
S.A.T.A.P. S.p.A.
Via Bonzanigo, 22 - 10144 TORINO TO
PEC: satap@legalmail.it

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Att.ne: Presidente
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Pal. S. Giorgio - Via Della Mercanzia, 2 - 16124 GENOVA GE
PEC: segreteriagenerale@pec.porto.genova.it

Argo Finanziaria S.p.A.

Att.ne: Presidente
ARGO FINANZIARIA S.p.A.
Corso Romita, 10 - 15057 TORTONA AL
PEC: argofinanziaria@legalmail.it

Itinera S.p.A.

Att.ne: Presidente
ITINERA S.p.A.
Via Mario Balustra, 15 - 15057 TORTONA AL
PEC: itineraspa@legalmail.it

AEM S.p.A.

Att.ne: Presidente
A.E.M. - AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.p.A.
Viale Trento Trieste, 38 - 26100 CREMONA CR
PEC: aemspa@pec.aemcremona.it

Ireti S.p.A.

Att.ne: Presidente
IRETI S.p.A.
Strada Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scriveria - 15057 TORTONA AL
PEC: ireti@pec.ireti.it

Negroni Francesca

Via Mantova, 141/C - 26100 CREMONA CR

Salomoni Maria Teresa

Via Pietro Negroni, 2 - 26100 CREMONA CR

Negrone Silvia Caterina

Via Gerardo dei Tintori, 7 - 20900 MONZA MB

Negrone Carlo Paolo

Via Pietro Negrone, 2 - 26100 CREMONA CR

(1.1.b) Se alla Società:

Autostrade Centro Padane S.p.A.

Att.ne: Presidente

PEC: centropadane@legalmail.it

(1.1.c) Se ai Finanziatori, c/o la Banca Agente

UniCredit S.p.A.

Att.ne: dr. Vittorio Lanciotti

E-mail: vittorio.lanciotti@unicredit.eu

PEC: LOANSAGENCYROME@PEC.UNICREDIT.EU

(1.1.d) Se a UniCredit S.p.A. (in qualità di Banca)

UniCredit S.p.A.

Att.ne: dr. Fabio Pallotta/dr. Paolo Graziosi

E-mail: fabio.pallotta@unicredit.eu / paolo.graziosi@unicredit.eu

- 5.2** Le comunicazioni di cui sopra saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata, ovvero dal corrispondente messaggio email di avvenuta consegna, nel caso di PEC.

6 Varie

- 6.1** Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso e resterà in vigore fino alla scadenza del Periodo di Responsabilità.
- 6.2** Il presente Accordo sarà vincolante per tutte le Parti ed i rispettivi successori ed aventi causa a qualunque titolo e sarà a beneficio dei Finanziatori e dei suoi successori, cessionari ed aventi causa a qualunque titolo.
- 6.3** I diritti costituiti in forza del presente Accordo rimarranno pienamente efficaci e rimarranno nella loro integrità nonostante qualsiasi rinnovo, novazione, proroga, o altra modificazione dei Contratti di Finanziamento.
- 6.4** La Società non potrà cedere o trasferire alcuno dei diritti od obblighi assunti in forza del presente Accordo e sin d'ora presta il proprio consenso a qualsiasi cessione totale o parziale del presente Accordo da parte dei Finanziatori ai loro successori nella posizione creditoria comunque relativa ai Contratti di Finanziamento e ai Documenti Finanziari.
- 6.5** Nessuna omissione o ritardo, da parte dei Finanziatori e/o della Società e/o dei Soci nell'esercizio di qualsiasi diritto alla stessa spettante ai sensi del presente Accordo opererà come rinuncia ad alcun diritto ai sensi del presente Accordo; né alcun esercizio di un singolo diritto ne impedirà l'ulteriore esercizio o potrà essere considerato ostativo all'esercizio di qualsiasi altro diritto.

- 6.6** Salvo quanto previsto dal primo comma dell'Articolo 1419 del Codice Civile, l'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Accordo non comporterà la nullità o invalidità delle altre clausole e disposizioni o dell'intero atto.
- 6.7** I Soci e la Società dovranno, a proprie spese, compiere di volta in volta ogni e qualsiasi azione e sottoscrivere e consegnare qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla legge o ragionevolmente richiesto dai Finanziatori per stabilire, mantenere e proteggere i diritti ed i rimedi dei Finanziatori ai sensi del presente Accordo.
- 6.8** La Società e i Soci concordano che le obbligazioni di cui al presente Accordo resteranno valide ed efficaci fino al decorso del Periodo di Responsabilità anche nell'ipotesi di risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine intimata da un soggetto finanziatore parte, rispettivamente, di uno dei Contratti di Finanziamento in conseguenza del verificarsi dei presupposti per tale risoluzione, recesso, o decadenza dal beneficio del termine previsti in ciascuno dei predetti Contratti di Finanziamento, ovvero in caso di invalidità, inefficacia o altro vizio di uno dei Contratti di Finanziamento.
- 7** **Legge Applicabile e Foro Competente**
- 7.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.
- 7.2** Ogni controversia che insorga in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo o comunque connessa o dipendente dallo stesso sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Distinti saluti,

UniCredit S.p.A.”

Per accettazione

Data

Firma

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)